

REGOLAMENTO FORMAZIONE UISP – ATTIVITA' EQUESTRI

Art. 1

Premessa

La UISP Attività Equestri fa propri gli obiettivi nonché le finalità previste dallo Statuto, dal Regolamento Nazionale, dalle Norme e Specifiche per la Formazione (di seguito indicate come N.S.F) e dal presente Regolamento di formazione. Conseguentemente ogni attività formativa fuori da quanto previsto dal presente Regolamento, non verrà riconosciuto come attività formativa. La UISP Attività Equestri si impegna a fare rispettare, nell'ambito delle proprie competenze, quanto definito dal Consiglio Nazionale UISP in materia di formazione.

Art. 2

Obiettivi

Con il presente regolamento la struttura di attività UISP Attività Equestri definisce le figure dei propri operatori, le procedure, le modalità organizzative, i contenuti, le metodologie, le responsabilità, le verifiche della formazione, nonché i competenti livelli di riferimento, al fine di realizzare lo sviluppo di un nuovo approccio alle attività basato essenzialmente su tre cardini:

1. bioetica e benessere del cavallo;
2. benessere dell'uomo e salvaguardia;
3. valorizzazione dell'ambiente.

La UISP Attività Equestri, attraverso le basi associative ad essa aderenti e le proprie strutture ai vari livelli, promuove:

- a) attività didattico/formative;
- b) attività di ludico apprendimento;
- c) attività sportive.
- d) promuove e coordina programmi di studio e di ricerca, avvalendosi del contributo di esperti del settore;

La UISP Attività Equestri indica nelle Staff della Formazione Nazionale lo strumento attraverso il quale determina e coordina i programmi di formazione, aggiornamento e specializzazione dei soci e degli Operatori e redige l'elenco Nazionale degli Operatori/educatori.

Art. 3

L'operatore Sportivo

L'Operatore UISP Attività Equestri è un socio Uisp che, per mezzo delle proprie comprovate capacità politiche e competenze/conoscenze tecniche, culturali e pedagogiche, nonché attraverso la partecipazione con esito positivo ai corsi previsti dal presente regolamento, contribuisce a promuovere la pratica equestre a carattere associativo, in un contesto più complesso di attività nell'ambiente naturale e all'aria aperta, facendosi tramite delle proposte dell'Unione e dei suoi dettami statuari. Attraverso i successivi articoli ne sono definite le figure.

Art. 4

Dirigenti

Sono definiti “dirigenti” della UISP Attività Equestri tutti coloro che:

- si occupano della diffusione delle politiche associative, della organizzazione delle strutture, della promozione delle risorse umane, dei coordinamenti delle attività, della divulgazione dei progetti;
- si assumono il compito e la responsabilità di progettare, organizzare, gestire e diffondere le attività della UISP ai diversi livelli;
- sono componenti degli organismi dirigenti previsti dallo statuto;
- sono componenti degli organismi dirigenti dei soci collettivi;
- vengono definiti “dirigenti” dal tesseramento UISP.

La figura del dirigente trova risponidenza ai seguenti livelli:

1. territoriale: di società sportiva, di settore, di comitato, di UISP, di struttura di attività, di progetti o di centri;
2. regionale: di comitato, di settore, di UISP, di struttura di attività, di progetti o di centri;
3. nazionale: di settore, di UISP, di struttura di attività, di progetti o di centri.

Per i dirigenti territoriali la formazione è organizzata dal rispettivo comitato regionale o, se autorizzata, dai comitati territoriali stessi; per i dirigenti regionali e nazionali la formazione è organizzata dal livello nazionale o dai regionali autorizzati. Sono dirigenti regionali o nazionali coloro che sviluppano la loro attività anche a questi livelli dell’associazione, indipendentemente, dall’ambito specifico di attività. Gli argomenti oggetto di formazione dirigenti riguardano le seguenti aree:

- identità associativa, filosofie dello sportpertutti
- progetto – obiettivo - budget
- organizzazione
- gestione
- management nell’organizzazione del lavoro d’ufficio
- fund raising
- relazione e comunicazione
- III settore e no profit
- qualità associativa
- sport al maschile, sport al femminile: pari opportunità
- legislazione, diritto sportivo, gerarchia delle norme
- sostenibilità nella progettazione e nella gestione di impianti,
- sostenibilità nell’organizzazione degli eventi e nelle grandi manifestazioni
- sostenibilità delle proposte motorie anche in relazione all’ambiente
- coerenza delle attività con la mission associativa
- qualsiasi altra attività inerente la figura del dirigente

Art. 5

Giudici, Arbitri, cronometristi e figure similari

Le figure in formazione previste al presente articolo si intendono riferite alle nostre attività. Esse sono equiparate alle figure previste all'Art. 3 delle N.S.F. Tali figure consentono il regolare svolgimento delle attività. Per l'organizzazione dei corsi sono previsti i seguenti livelli di formazione:

- 3.a) territoriale
- 3.b) regionale
- 3.c) nazionale

Il socio in possesso dell'attestato relativo verrà iscritto all'elenco Nazionale in base al livello conseguito.

Art. 6

Tecnici, operatori, educatori, docenti

La figura tecnica prevista in questo articolo è equiparata a quanto previsto all'Art. 4 delle N.S.F.

Sono soggette a formazione le seguenti figure:

- 4.a) tecnici, operatori, educatori
- 4.b) formatori regionali
- 4.c) docenti nazionali

Con i termini tecnici, operatori, educatori vengono indicate tutte quelle figure che attraverso la diffusione della tecnica, della teoria e della didattica della attività motoria svolgono un'azione educativa di base (operatori, allenatori, tecnici, maestri, animatori e figure similari). Per formatori regionali si intendono le figure di tipo 4.a che o per percorso formativo o per comprovata esperienza sul campo, svolgono funzione docente nella formazione delle figure 4.a. La qualifica di formatore regionale viene attribuita e riconosciuta dal Comitato Regionale, dalla UISP o da UISP Attività Equestri al suo livello regionale e per quanto di competenza; il loro percorso di formazione dovrà essere elaborato in accordo con il Coordinatore Regionale della Formazione. L'elenco dei formatori regionali è tenuto dal Comitato Regionale.

Per docenti nazionali si intendono i formatori regionali che o per percorso formativo o per comprovata esperienza sul campo svolgono funzione docente nella formazione delle figure 4.b. La qualifica di docente nazionale viene attribuita e riconosciuta dal livello Nazionale di UISP Attività Equestri e dalla UISP nazionale; il loro percorso di formazione dovrà essere elaborato in accordo con il Coordinatore Nazionale della formazione. L'elenco dei formatori nazionali è tenuto dal livello Nazionale. Le modalità dei rapporti con i formatori regionali e con i docenti nazionali vengono definite dalla Direzione Nazionale UISP mediante apposita delibera. Viene inoltre riconosciuta la figura del Operatore Sportivo Volontario (OSV) la cui formazione viene ricondotta all'interno del profilo 4.a. Lo specifico curriculum formativo è definito, in accordo con il responsabile nazionale della formazione UISP, con il responsabile della formazione nazionale UISP Attività Equestri; per svolgere la mansione di OSV è necessario aver compiuto la maggiore età, ed essere socio uisp. Le figure di cui ai punti 3.b/4.b e 3.c/4.c possono essere utilizzate trasversalmente in attinenza con la materia trattata dal corso.

Sulla base dei profili e dei livelli di formazione gli Operatori della UISP Attività Equestri sono:

- a. Operatore aree comuni (osv)
- b. Operatore alle attività equestri (OSV UISP ATTIVITÀ EQUESTRI)
- c. Educatore alle attività equestri
- d. Educatore alle attività equestri specializzato
- e. Docente formatore
- f. Giudice di gara

6.a)

L'operatore aree comuni è persona qualificata che può gestire un centro garantendone la qualità e le caratteristiche associative. Non è abilitato al rilascio di licenze e ad organizzare attività equestri.

6.b)

L'operatore alle attività equestri (osv UISP Attività Equestri) è persona qualificata che può gestire un centro equestre con competenze che gli consentano di garantire il benessere dei cavalli l'idoneità tecnica della struttura e l'adeguatezza dell'attività equestri di base. Può rilasciare licenza argento.

6.c)

L'educatore alle attività equestri è persona qualificata che può gestire un centro equestre con competenze che gli consentano di garantire il benessere dei cavalli l'idoneità tecnica della struttura, è abilitato all'insegnamento della tecnica equestre in funzione del benessere dell'uomo del cavallo. E' colui che ha completato la formazione prevista dalla UISP Attività Equestre. Può rilasciare tutti i tipi di licenze.

6.d)

Educatore specializzato è un tecnico che ha conseguito competenze in uno o più settori specifici oltre al punto a) e al punto b) del presente articolo.

6.e)

Il docente - formatore è un esperto con opportune qualità tecnico – didattico - organizzative e competenze specifiche, che la UISP Nazionale individua e, previa sua disponibilità dichiarata, utilizza nei corsi.

6.f)

Il giudice di gara, figura che consente il regolare svolgimento delle attività.

E' fatto obbligo ad ogni figura sopra descritta di partecipare ai corsi di aggiornamento periodici organizzati dalla UISP, pena la sospensione o la perdita del titolo decretata per decisione dalla UISP Attività Equestri.

Le figure tecniche sono iscritte all'elenco nazionale UISP in base al livello conseguito. Il passaggio al livello successivo formativo avviene con la partecipazione ai relativi corsi organizzati dalla UISP Attività Equestri nazionale, regionale, territoriale e/o corsi/stage di aggiornamento riconosciuti o organizzati dai rispettivi livelli, con l'acquisizione di crediti formativi.

Art. 7

Accesso ai corsi

I corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione degli Operatori sono organizzati dalla UISP competente per territorio, con il benessere vincolante della UISP Attività Equestri. I contenuti didattici e metodologici dei corsi, così come i requisiti di accesso ai vari livelli e la loro regolamentazione attuativa e organizzativa, sono definiti nei "Programmi per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione" nonché dalla "Disciplinare organizzativa", documenti elaborati dalla UISP Attività Equestri al suo livello nazionale. Il socio può accedere alla formazione UISP Attività Equestri per moduli formativi acquisiti negli stage/corsi organizzati dalla UISP Attività Equestri o riconosciuti dalla UISP Attività Equestri e deve essere in possesso della licenza a montare come definite dal regolamento generale UISP Attività Equestri (inclusa la licenza argento la maggiore età) nonché della tessera UISP D. Per l'accesso alla formazione dei formatori ai diversi livelli occorre essere in possesso di uno dei requisiti di cui al punto 4a dell'art.4 delle N.S.F.

Art. 8

Riconoscimento titoli e crediti

La UISP Attività Equestri, sentito il parere del proprio Staff formazione di cui all'Art. 2 del presente regolamento, può riconoscere, prevedendo le opportune verifiche, titoli formativi ai vari livelli sulla base di specifiche convenzioni in atto con Federazioni, Enti, Associazioni sportive, italiane ed estere, nonché per accertate e straordinarie competenze sportive o professionali.

Ad integrazione dei precedenti percorsi saranno richiesti ulteriori momenti di formazione sulle materie di area comune ed in particolare, sul progetto associativo, sugli aspetti pedagogici, psicologici, sulla didattica dell'insegnamento, relazionali o su specifiche tematiche inerenti l'azione educativa.

Sono riconosciuti crediti formativi, validi per l'accesso alla formazione UISP Attività Equestri, attestati di partecipazione a stage organizzati dai regionali, territoriali e nazionale UISP Attività Equestri. Inoltre possono essere riconosciuti crediti formativi altri attestati di partecipazione a stage organizzati dalle federazioni o EPS del settore equestre.

Ai diplomati ISEF, ai laureati in Scienze Motorie (o titoli equipollenti), verranno riconosciute parte delle materie aree comuni riportate nel successivo art 10.

Art. 9

Piani annuali e bisogni formativi

La competenza nella definizione dei piani annuali e dei bisogni formativi nonché l'organizzazione diretta della formazione avranno come riferimento lo Staff formazione UISP Attività Equestri nazionale che stabilisce la programmazione dei corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione entro il 30 agosto. Per ottenere l'autorizzazione a svolgere un corso, i diversi livelli della UISP Attività Equestri dovranno inviare all'istanza superiore, apposita richiesta con allegato il programma del corso. Qualora sul territorio non fossero presenti i livelli territoriali la competenza passa immediatamente ai livelli superiori. La formazione organizzata a livello territoriale da parte dei Comitati ed a livello regionale dovrà in ogni caso far parte del piano annuale predisposto dal Comitato Regionale di riferimento in comune accordo; il piano dovrà seguire gli orientamenti formativi ed adottare i contenuti espressi dalla UISP a livello Nazionale e dalla UISP Attività Equestri al suo livello nazionale. I comitati Regionali al fine di garantire la formazione sul loro territorio, devono dotarsi di strumenti operativi tendenti ad attuare il presente regolamento. Per le nuove attività e per le attività in via di sperimentazione, la competenza formativa è sempre del livello nazionale a cui spetta anche compito di tutoraggio. La responsabilità sul controllo della qualità della formazione (sia tecnica che organizzativa), sulle verifiche, sull'utilizzo del marchio in sede formativa, sui contenuti espressi dai corsi, sulla qualità dei docenti, sulla omogeneità dei moduli formativi, sulle didattiche e sulle metodologie utilizzate, risiede nel livello regionale (con riferimento allo specifico territorio) ed in ultima insindacabile competenza nel livello nazionale.

Art. 10

Aree Comuni

Sono definite Aree comuni l'insieme di quegli argomenti non specificatamente attribuibili solo ad una disciplina, ad uno sport, ad una attività; vengono individuate nelle seguenti aree tematiche:

- a) identità associativa;
- b) attori e modelli del fenomeno sportivo italiano;
- c) interculturalità;
- d) educazione e didattica;
- e) pedagogia;
- f) psicologia;
- g) relazione e comunicazione;
- h) modelli della didattica delle attività motorie;
- i) salute e medicina sportiva;
- j) teoria e metodologia dell'allenamento;
- k) legislazione e diritto sportivo
- l) ambiente e sostenibilità
- m) elementi di base della gerarchia delle norme
- n) gestione degli spazi e degli impianti sportivi
- o) sviluppo neuromotorio dell'umano

L'inserimento di argomenti dell'area comune è obbligatorio per ogni corso nel numero di ore previsto dall'Art. 14 delle N.S.F. E' oltremodo possibile affrontare in sede formativa gli argomenti di area comune attraverso l'organizzazione di uno specifico corso che utilizzi la formula "inter": intercomitato, interUISP, interdisciplinare, ecc...

Art. 11

Aree Specifiche

Sono definite aree specifiche l'insieme di quegli argomenti specificatamente attribuibili alla disciplina o ad una attività, individuate nella seguente area tematica:

- gestione scuderia
- legislazione ausl, trasporti, registri, vaccinazioni
- nozioni di primo soccorso veterinario
- nozioni di mascalcia
- lavoro in libertà, etologia, relazione uomo cavallo
- lavoro alla corda
- bardature e grooming
- come impara il cavallo
- la comunicazione non verbale del corpo umano
- storia e cultura equestre
- sicurezza nei centri equestri
- pedagogia e didattica dell'insegnamento dell'equitazione.
- materie specifiche di tutte le attività contemplate nel regolamento generale UISP
Attività Equestri

Art. 12

Docenti

Indipendentemente dal livello in cui viene organizzato il corso ed alle figure a cui si rivolge, possono venire coinvolti docenti interni o esterni alla associazione, possono essere utilizzate anche agenzie formative con particolare esperienza nel settore della formazione e con specifica competenza relativamente alla materia trattata, sentito il parere positivo dello Staff nazionale della formazione UISP Attività Equestri. Per le docenze sui temi inerenti l'identità associativa Uisp possono essere utilizzati solo docenti interni alla Uisp.

Articolo 13

Attestazione della Formazione

A partire dal 1° Gennaio 1995, come da N.S.F., ai partecipanti ai corsi organizzati dalla UISP Attività Equestri per le diverse figure ed ai vari livelli, viene rilasciato un apposito attestato di frequenza predisposto dall'ufficio Formazione Nazionale UISP. Il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento sarà condizione necessaria per il rilascio degli attestati. Inoltre al fine di far acquisire ai tecnici la qualifica della formazione effettuata, occorre avvalersi del cartellino tecnico nazionale" descritto nel regolamento nazionale generale UISP Attività Equestri.

Articolo 14

Omogeneità della Formazione

In funzione della omogeneità dei percorsi formativi, gli organizzatori della formazione regionali e territoriali dovranno attenersi al presente regolamento; dovranno quindi uniformare i propri regolamenti sulla formazione nazionale UISP Attività Equestri nonché i percorsi formativi e definire i contenuti della formazione specifica.

Articolo 15

Requisiti Minimi di Qualità

Al fine di dare qualità ed omogeneità alla propria formazione sia sul piano organizzativo che su quello dei contenuti, la UISP Attività Equestri recepisce e fa propri i requisiti minimi di qualità di cui all'Art. 14 delle N.S.F.; ad essi ci si dovrà attenere nella programmazione dei corsi con riferimento specifico alle figure indicate agli artt. 4, 5, 6 del presente regolamento.

Art. 16

Coordinatori della Formazione

La UISP Attività Equestri indica il coordinatore della formazione in relazione ai suoi diversi livelli. Il suo intervento è previsto al fine di:

- assumere la responsabilità sugli aspetti formativi;
- progettare e pianificare l'azione della formazione sul territorio;
- predisporre i piani annuali sui vari livelli;
- organizzare la formazione sul territorio;
- attuare i requisiti minimi di qualità;
- sperimentare e divulgare specifiche esperienze di formazione;
- elaborare l'ingegneria formativa dei vari moduli;
- diffondere piani, moduli, modelli, sperimentazioni e progetti formativi;

Sulla base di quanto sopra detto, i responsabili della struttura di attività UISP Attività Equestri sui livelli regionali dovranno comunicare a UISP Attività Equestri livello nazionale i nominativi dei rispettivi responsabili.

Art. 17

Elenco dei tecnici, insegnanti, educatori

Come già citato negli articoli precedenti, è istituito l'Elenco dei Tecnici, degli Insegnanti e degli Educatori dell'UISP Attività Equestri; l'elenco è elemento di riconoscimento della qualità formativa e dell'aggiornamento dei tecnici che operano a tutti i livelli, nonché elemento di tutela del socio sulla qualità della proposta associativa.

L'iscrizione all'elenco è automatica per tutti coloro che:

- sono in possesso del “cartellino tecnico” rilasciato dalla UISP
- sono formati nel rispetto del presente regolamento
- certificheranno annualmente il rinnovo del tesseramento e la regolare frequentazione dei corsi di aggiornamento previsti, nonché la partecipazione ad ulteriori corsi di formazione per corsi di formazione, approfondimento e specializzazione.

L'elenco è tenuto dal livello Nazionale.

Art. 18

Sospensione/decadenza della qualifica

Per tutte le figure definite dal presente regolamento è prevista la sospensione o/e la decadenza nei seguenti casi:

☐ Sospensione temporanea:

1. Per mancato rinnovo tessera UISP
2. Per mancanza o non rinnovo del Tesserino tecnico
3. Mancato rispetto del presente regolamento;
4. Ingiustificata inattività;
5. Mancata frequenza dei corsi di aggiornamento (almeno ogni tre anni salvo valida giustificazione);
6. Comportamenti scorretti.

☐ Decadenza:

1. Per dimissioni
2. In presenza di provvedimento disciplinare che preveda la perdita dei diritti di socio UISP

E' compito della UISP Attività Equestri al suo livello nazionale esaminare le condizioni che ne determinano la sospensione/decadenza.

Art.13

Ripristino del percorso formativo e riammissione

Sia in caso di sospensione che di decadenza la riammissione nei degli OSV verrà valutata dalla UISP Attività Equestri su richiesta dell'interessato.

Art. 14 Norme finali

Attività formative che non rispettano il presente Regolamento, le N.S.F. nazionali, il Regolamento Nazionale e lo Statuto Nazionale, non verranno riconosciute dalla Uisp Attività Equestri. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alle Norme e Specifiche sulla Formazione Nazionale.

